PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6077 di Lunedì 11 maggio 2026

Accordo Stato - Regioni: il periodo transitorio è ormai giunto al termine

ASR 2025 in materia di formazione: chiarimenti sulla data di entrata in vigore e sulle scadenze per la formazione in materia di sicurezza. Analisi dei termini del periodo transitorio. A cura degli avvocati Luca Montemezzo ed Ester Bonifacio.

Una delle novità più rilevanti di questi ultimi anni, per quanto riguarda il tema dell'efficacia della prevenzione di infortuni e malattie professionali, è sicuramente costituito dall' Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei ***percorsi formativi in materia di salute e sicurezza****.*

Tuttavia, come mostrato anche nei nostri articoli, ad un anno dalla pubblicazione del nuovo ASR 59/2025 *e dopo la presentazione, a livello regionale e ministeriale, di una serie di risposte e domande sull'Accordo (* FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione*) non sono pochi gli elementi ancora i dubbi e gli elementi da chiarire. Ad esempio, a partire dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo (a questo proposito rimandiamo al parere dell'avvocato Dubini in " Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?").*

*Per raccogliere nuovi pareri e riflessioni pubblichiamo oggi un breve approfondimento ? dal titolo "***Accordo Stato ? Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il periodo transitorio è ormai giunto al termine**" a cura degli avvocati **Luca Montemezzo** ed **Ester Bonifacio**.

Pubblicità

Accordo Stato ? Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il periodo transitorio è ormai giunto al termine

È ormai passato un anno dall'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato ? Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la conseguenza che la disciplina prevista per il **periodo transitorio** sta ormai giungendo a termine. Le Aziende sono, quindi, chiamate a verificare tempestivamente che il proprio programma formativo sia adeguato alla nuova normativa.

La data di entrata in vigore dell'Accordo

Come noto, il 17.04.2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l' " Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008".

Il testo definitivo è stato pubblicato in due diversi momenti e su due diverse fonti, come risulta nella Tabella 1.

Tabella 1 ? La cronologia dell'Accordo.



Le diverse date di pubblicazione, se pur a pochi giorni di distanza l'una dall'altra, avevano fatto sorgere sin da subito dubbi in merito all'effettiva data di entrata in vigore.

La tesi maggiormente sostenibile pareva essere quella per cui l'Accordo sarebbe entrato in vigore il 24.05.2025. Ed infatti, la **Parte VII, Punto 1** dello stesso prevede espressamente che "*Il presente accordo* ***entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana***".

Ciononostante, le FAQ recentemente rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno specificato che l'Accordo "***Entra in vigore** dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia **19 maggio 2025***".

Si tratta di un'interpretazione che desta qualche perplessità, ma, in ogni caso e considerato anche lo scarso iato temporale, siamo certamente ormai al termine del periodo transitorio concesso per adeguarsi alle nuove previsioni e sul quale torniamo subito infra.

La conclusione del periodo transitorio

La disciplina del periodo transitorio è contenuta nella Parte VII, Punto 2 dell'Accordo, che prevede dei termini specifici che vengono riportati nella Tabella 2.

Tabella 2 ? Le principali previsioni sul periodo transitorio.

termine di 12 mesi dall'entrata in vigore	termine di 24 mesi dall'entrata in vigore	termini misti
• In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi precedenti e dall'All. XIV D.Lgs. 81/2008; • il corso per lavori in spazi confinati deve essere concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore; • i corsi relativi a macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore.	• I datori di lavoro sono tenuti a concludere il corso di formazione entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore.	• Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore, l'aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data; per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'Accordo si applica la nuova periodicità (2 anni) calcolata a partire dalla data di entrata in vigore.

Da quanto indicato sinteticamente nella Tabella 2 deriva che:

- **a partire dal 19.05.2026 non sarà più possibile frequentare i corsi erogati sulla base dei vecchi accordi**;
- **entro il 19.05.2026 dovrà essere concluso**
  - ♦ **il corso di aggiornamento per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data del 19 maggio 2025**
  - ♦ **il nuovo corso previsto per i lavori in ambienti confinati e per le macchine agricole raccogli frutta, i caricatori per la movimentazione di materiali ed i carroponti.**

Le Aziende sono, a questo punto, chiamate ad attivarsi immediatamente per verificare che il proprio piano formativo sia adeguato alle nuove previsioni normative.

Inoltre, è necessario verificare che i corsi di aggiornamento dei preposti e quelli previsti per i lavori in ambienti confinati e per le nuove attrezzature di lavoro introdotte dall'Accordo siano conclusi o, comunque, si concludano nelle prossime settimane, dovendosi, diversamente, attivare per garantirne il completamento nei termini stabiliti.

Avvocati Luca Montemezzo ed Ester Bonifacio

***Scarica i documenti e la normativa di riferimento*:**

Gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni, "FAQ - Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione", versione marzo 2026.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ? documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it